



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 5/22

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'Ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente

Avv. Simone Colla - Componente Relatore

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento dei Signori **GIUSEPPE MOMO** e **GIANANDREA MOMO** nonché della **ASD DOGONDA** in persona del suo Presidente legale rappresentante *pro-tempore*

PREMESSO CHE

con atto di incolpazione del 14.2.2022 la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale i Sigg. Giuseppe Momo e Gianandrea Momo per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:

- 1) art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che: *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali”* per aver somministrato agli equidi stabulati presso le strutture della A.S.D. Dogonda, anche in prossimità di competizioni sportive, sostanze e medicinali non consentiti o comunque in assenza delle necessarie prescrizioni veterinarie ;
- 2) art. 2.1 del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui *“ Costituisce illecito sportivo: a) la somministrazione di sostanze o e/o l'utilizzo di metodi e/o di strumenti vietati o e/o che incidano in modo antisportivo sulle prestazioni dei cavalli; b) ogni violazione della normativa FEI e FISE che vieta la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate nelle liste EAD o ECM; c) ogni comportamento, anche omissivo, diretto ad alterare lo svolgimento di una competizione sportiva e/o della prestazione oppure ad assicurare un vantaggio a chicchessia”*, per aver somministrato agli equidi stabulati presso le strutture della A.S.D. “Dogonda”, anche in prossimità di competizioni sportive, sostanze e medicinali non consentiti o comunque in assenza delle necessarie prescrizioni veterinarie;



- 3) art. 8.1 del Regolamento di Giustizia, avendo commesso il fatto con le seguenti circostanze: *“b) aver danneggiato persone, animali o cose”; e) aver determinato o concorso a determinare, con la propria infrazione, una turbativa dell’ordine pubblico”* per aver somministrato agli equidi stabulati presso le strutture della A.S.D. Dogonda, anche in prossimità di competizioni sportive, sostanze e medicinali non consentiti o comunque in assenza delle necessarie prescrizioni veterinarie;
- 4) art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono obbligati all’osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall’Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti”* per aver somministrato agli equidi stabulati presso le strutture della A.S.D. Dogonda, anche in prossimità di competizioni sportive, sostanze e medicinali non consentiti o comunque in assenza delle necessarie prescrizioni veterinarie;
- 5) art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”* per aver somministrato agli equidi stabulati presso le strutture della A.S.D. Dogonda, anche in prossimità di competizioni sportive, sostanze e medicinali non consentiti o comunque in assenza delle necessarie prescrizioni veterinarie;
- 6) art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale *“i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali”*, per aver somministrato agli equidi stabulati presso le strutture della A.S.D. Dogonda, anche in prossimità di competizioni sportive, sostanze e medicinali non consentiti o comunque in assenza delle necessarie prescrizioni veterinarie.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE per le medesime violazioni di cui *supra* veniva altresì ritenuta responsabile la A.S.D. “Dogonda” in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, Sig. Giovanni Pasquinelli.

L’indagine della Procura Federale prendeva le mosse da una segnalazione pervenuta in data 01.03.2021 dalla Procura Generale dello Sport con la quale si chiedeva di svolgere gli opportuni approfondimenti in ordine a taluni contenuti pubblicati sul quotidiano “Corriere Torino” del 27 febbraio 2021, in relazione alla presunta somministrazione di medicinali vietati sui cavalli stabulati presso l’A.S.D. Dogonda di Pinerolo. Nel corso della propria indagine la Procura Federale provvedeva altresì ad acquisire gli atti del procedimento penale n. 18629/20 R.G.N.R. aperto presso la Procura della Repubblica di Torino per i medesimi fatti oggetto della segnalazione.



* * * * *

Il Presidente del Tribunale Federale fissava, ai sensi dell'art. 47 R.D.G. FISE, l'udienza di trattazione per la data del 17 marzo 2022, disponendone la comunicazione agli incolpati ed alla Procura Federale.

I deferiti si costituivano già in sede di indagine a ministero del loro difensore Avv. Emanuele Marcovina Michienzi, formulando richiesta di archiviazione quantomeno con riferimento alla posizione del tesserato Gianandrea Momo. In data 10.03.2022 la difesa depositava memoria difensiva con allegati documenti, chiedendo altresì l'ascolto di testimoni.

L'udienza di trattazione del 17.03.2022 si teneva in modalità "da remoto" alla presenza dei deferiti, nonché dell'Avv. Marcovina Michienzi e dell'Avv. Guarnieri per la Procura Federale.

Il Tribunale, in luogo dell'ascolto delle persone indicate dalla Difesa, acquisiva i verbali di indagini difensive espletate nell'interesse dei deferiti e relativi all'esame di tutti i soggetti di cui era stato chiesto l'esame, fatta eccezione per il medico veterinario Dr. Centinaio, nel frattempo deceduto. Chiedeva inoltre alla Difesa di produrre una relazione attestante lo stato del procedimento penale entro i successivi sette giorni (relazione depositata in data 23.03.2022)

Non necessitando -ex art. 54 co. 1 RDG- dell'acquisizione di mezzi istruttori ulteriori rispetto a quanto già richiesto, il Tribunale invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni.

La Procura Federale si riportava al contenuto dell'atto di deferimento. Pur dando atto della fattiva ed attiva collaborazione dei deferiti, riteneva comunque sussistere una intrinseca illiceità delle condotte ad essi contestate. Concludeva pertanto chiedendo:

- per il Sig. Giuseppe Momo, la sospensione ex art. 6 comma 1, nn. 4, 5, 6, 8, RDG per sei mesi;
- per il Sig. Gianandrea Momo la sospensione ex art. 6, comma 1, nn. 4, 5, 6, 8, 9, 10 RDG per tre mesi e l'ammenda di Euro 4.000;
- per l'ASD Dogonda la sospensione dell'affiliazione ex art. 6.1 n. 12 RDG per due mesi.

La Difesa, volendo circoscrivere le condotte dei propri assistiti all'attività svolta dai Carabinieri del N.A.S. che avevano rinvenuto le sostanze vietate nel sangue e nelle urine degli equidi, ribadiva non esservi stata inoculazione di sostanze vietate ma solo somministrazione di pomate ad uso topico nel contesto di una attività di scuderia. Rimarcava che la siringa senza ago ed i barattoli con residui secchi non sterili rinvenuti presso il maneggio nel corso della perquisizione dei Carabinieri stavano



Federazione Italiana Sport Equestri

a dimostrare proprio la mancata inoculazione, e che l'attività era stata compiuta solo ed esclusivamente da Giuseppe Momo in buona fede, senza l'osservanza dei tempi di sospensione ma nell'ambito di una prescrizione medico-veterinaria di scuderia.

Con riferimento alla posizione del deferito Gianandrea Momo, che aveva partecipato alla competizione (Concorso Ippico Nazionale di Abbadia Alpina del 23-25 ottobre 2020) la difesa ribadiva come egli nulla sapesse dell'applicazione delle pomate; ne chiedeva pertanto il proscioglimento pieno. Per le medesime ragioni chiedeva il proscioglimento per l'ASD Dogonda.

Con riferimento alla posizione del deferito Giuseppe Momo, invece, la Difesa senza negarne la responsabilità, chiedeva l'applicazione della sanzione meno afflittiva nella misura più contenuta possibile.

Il Tribunale si riservava.

MOTIVI

Il procedimento per cui è giudizio deve essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle Parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011).

L'odierno procedimento si è incardinato a seguito di una segnalazione pervenuta nel marzo 2021 alla Procura Federale FISE dalla Procura Generale dello Sport del CONI, in relazione alla presunta somministrazione di medicinali vietati sui cavalli stabulati presso l'A.S.D. Dogonda di Pinerolo; segnalazione che a sua volta poggiava su di un esposto presentato nell'agosto 2020 da una Tesserata FISE al Nucleo Carabinieri N.A.S. di Torino. Quest'ultimo esposto aveva dato luogo all'apertura presso la Procura della Repubblica di Torino del procedimento n. 18629/20 R.G.N.R. nel cui ambito, in data 24.10.2020, erano state disposte perquisizioni ed esami presso l'ASD Dogonda, ed in



contemporanea sui cavalli della medesima ASD iscritti in quegli stessi giorni al Concorso Ippico Nazionale di Abbadia Alpina.

Dalla documentazione relativa al procedimento penale tuttora pendente, si evince che a seguito dalle analisi del sangue e delle urine condotte sugli equidi “Isi Disi VD Axelhoeve” e “Toinette De La Roque” e dalla perquisizione contemporaneamente eseguita presso il maneggio della ASD Dogonda, erano state rinvenute sostanze che figurano come “*Banned*” e “*Controlled*” ai sensi del Regolamento Antidoping Equino EAD-ECM della FISE.

In particolare, gli accertamenti condotti dai Carabinieri di Torino avevano riscontrato le seguenti sostanze: Firocoxib (antiinfiammatorio non steroideo-*Controlled*); Acepromazina Maleato (psicolettico sedativo-*Controlled*); Fenilbutazone sodico (antiinfiammatorio non steroideo-*Controlled*); Suxibuzone (antiinfiammatorio non steroideo-*Controlled*); Atenololo (antiipertensivo betabloccante-*Banned*); Furosemide (diuretico-*Controlled*); Betametasone Fosfato Disodico (antiinfiammatorio steroideo-*Controlled*); nel sangue animale Diclofenac, Suxibuzone e Lidocaina (tutte sostanza *Controlled*); nell’urina animale residui di acido Trifluoroacetico, Diclofenac e Fenilbutazone (tutte sostanze *Controlled*).

Dalle evidenze istruttorie in atti deve ritenersi accertata –anche perché ammessa– la piena responsabilità del deferito Sig. Giuseppe Momo nell’aver somministrato agli equidi le sostanze *Controlled* nell’ambito di un trattamento medico su “consiglio terapeutico” del veterinario Dr. Centinaio dell’agosto 2021. Dagli atti si rileva, tra l’altro, che il trattamento era stato suggerito dal veterinario non con finalità strettamente terapeutiche, bensì a titolo di *prevenzione a livello muscolo-scheletrico-tendineo dopo lavoro intenso*, per cui il fatto che gli equidi sui quali sono state rinvenute le sostanze *Controlled* si trovassero in normali condizioni di salute al momento delle analisi, come rimarcato dalla difesa dei deferiti, deve considerarsi del tutto irrilevante.

La responsabilità del deferito Gianandrea Momo, deve ritenersi ugualmente sussistente per quanto segue. La difesa ha voluto ribadire l’estraneità di Gianandrea Momo rispetto alle condotte in contestazione, non avendo egli partecipato ad alcuna attività (foss’anche solo di supporto) a terapie veterinarie, dato che nell’ambito del Centro Ippico Dogonda egli svolge *esclusivamente* attività di insegnamento, oltre che di *monta in gara i cavalli di proprietà della A.S.D. Dogonda e degli associati che ne*



Federazione Italiana Sport Equestri

facciano richiesta (essendo il medesimo anche *un cavaliere esperto e abile*, come la sua stessa difesa ha ricordato).

Il rilievo, tuttavia, non coglie nel segno.

Anche volendo ritenere l'Istruttore Gianandrea Momo completamente all'oscuro delle pratiche a cui provvedeva il di lui padre Giuseppe (quest'ultimo descritto nelle difese come il *"tuttofare"* del maneggio incaricato di *tutte le attività di scuderia*), la circostanza non vale ad elidere la sua responsabilità in veste di Atleta che *monta in gara i cavalli di proprietà della A.S.D. Dogonda e degli associati che ne facciano richiesta*, come infatti è avvenuto anche in occasione del Concorso Ippico Nazionale di Abbadia Alpina del 23-25 ottobre 2020, nel cui ambito fu riscontrata la positività a farmaci *Controlled* degli equidi da lui condotti in gara.

Difatti, tanto la normativa EAD che quella ECM considerano *"Soggetto Responsabile"* l'Atleta che monta o conduce il cavallo nell'evento in cui si effettua il controllo. In particolare, ai sensi dell'art. 2.2.1 del Regolamento ECM (in tema di uso o tentato uso di una sostanza controllata) *"È dovere di ogni Soggetto Responsabile e del suo Personale di Supporto, assicurarsi che, in assenza di un documento ETUE accettato, nessuna Medicazione Controllata (ECM) sia presente nell'organismo del Cavallo in gara"*.

Pertanto, affinché si integri la violazione della norma in discorso, non è necessario che vengano dimostrati il dolo, la negligenza o l'uso consapevole da parte del Soggetto Responsabile; tantomeno la mancata o insufficiente vigilanza può valere quale giustificazione, ai sensi delle disposizioni in commento. Nei suddetti termini, anche la responsabilità del Sig. Gianandrea Momo non pare revocabile in dubbio.

Venendo infine alla responsabilità oggettiva dell'affiliata ASD Dogonda, quest'ultima deve ritenersi integrata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE, in conseguenza delle violazioni già accertate in capo agli altri deferiti. Per andare esente da responsabilità, l'Affiliata avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare gli illeciti commessi dai propri Tesserati, ma sul punto la prova non può dirsi raggiunta, ed anzi, sostanzialmente omessa.

Tra l'altro, la responsabilità oggettiva dell'affiliata ricorre anche ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE per la sola presenza non tempestivamente denunciata all'interno delle proprie strutture di sostanze ricomprese nella lista ECM; presenza oltretutto ingiustificata,



Federazione Italiana Sport Equestri

dato il fatto che le medesime sostanze (come già detto *supra*) non venivano utilizzate con finalità terapeutiche, bensì a titolo di *prevenzione a livello muscolo-scheletrico-tendineo dopo lavoro intenso*.

Pur dando atto della fattiva collaborazione da parte dei deferiti nell'accertamento dei fatti e per questo ritenuta la sostanziale equivalenza tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, vanno ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,

APPLICA

- al deferito Giuseppe Momo, la sospensione *ex art. 6 comma 1, nn. 4, 5, 6, 8, RDG* per mesi sei;
- al deferito Gianandrea Momo la sospensione *ex art. 6, comma 1, nn. 4, 5, 6, 8, 9, 10 RDG* per mesi tre e l'ammenda di Euro quattromila;
- alla deferita ASD Dogonda la sospensione dell'affiliazione *ex art. 6.1 n. 12 RDG* per mesi due.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed ai deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022

PRESIDENTE: *f.to Avv. Valentina Mazzotta*

COMPONENTE RELATORE: *f.to Avv. Simone Colla*

COMPONENTE: *f.to Avv. Pierfrancesco Viti*